



Regione Toscana

PIT con valenza di Piano Paesaggistico



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

**Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea
all'identificazione delle aree tutelate per legge
ai sensi dell' art. 142 del Codice**



Regione Toscana

PIT con valenza di Piano Paesaggistico



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

**Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree
tutelate per legge ai sensi dell' art. 142 del Codice**

Testo modificato a seguito

delle proposte di accoglimento delle osservazioni

Sommario

pagina 3	1. AREE TUTELE PER LEGGE (art. 142, co. 1, del
	1.1 Metodologia
3	2. TERRITORI COSTIERI (art.142. co.1, lett. a, del
	Codice)
	2.1. Riferimenti legislativi
	2.2. Definizioni
	2.3. Metodologia di acquisizione e criteri
5	3. TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI (art.142, co.1, lett.5
	b, del Codice)
	3.1. Riferimenti legislativi
	3.2. Definizioni
	3.3. Metodologia di acquisizione e criteri
6	4. FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA (art.142, co.1, lett.6
	c, del Codice)
	4.1. Riferimenti legislativi
	4.2. Definizioni
	4.3. Fonti di reperimento dati
	4.4. Metodologia di acquisizione e criteri
8	5. MONTAGNE (art.142, co.1, lett. d, del Codice)
	5.1. Riferimenti legislativi
	5.2. Definizioni
	5.3. Metodologia di acquisizione e criteri
9	6. CIRCHI GLACIALI (art. 142, co.1, lett. e, del Codice)
	6.1. Riferimenti legislativi
	6.2. Definizioni
	6.3. Metodologia di acquisizione e criteri

Sommario

Pagina 3	1. AREE TUTELE PER LEGGE (art. 142, co. 1, del Codice)
	1 . 1 Metodologia
3	2. TERRITORI COSTIERI (art.142. co.1, lett. a, del Codice)
	2.1. Riferimenti legislativi
	2.2. Definizioni
	2.3. Metodologia di acquisizione e criteri
	3. TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI (art.142, co.1, lett. b, del Codice)
	3.1. Riferimenti legislativi
	3.2. Definizioni
	3.3. Metodologia di acquisizione e criteri
	4. FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA (art.142, co.1, lett. c, del Codice)
	4.1. Riferimenti legislativi
	4.2. Definizioni
	4.3. Fonti di reperimento dati
	4.4. Metodologia di acquisizione e criteri
8	5. MONTAGNE (art.142, co.1, lett. d, del Codice)
	5.1. Riferimenti legislativi
	5.2. Definizioni
	5.3. Metodologia di acquisizione e criteri
9	6. CIRCHI GLACIALI (art. 142, co.1, lett. e, del Codice)
	6.1. Riferimenti legislativi
	6.2. Definizioni
	6.3. Metodologia di acquisizione e criteri

9	7. PARCHI E RISERVE (<i>art.142, co.1, lett. f, del Codice</i>) 7.1 Riferimenti legislativi 7.2. Definizioni 7.3. Metodologia di acquisizione e criteri	9	7. PARCHI E RISERVE (<i>art.142, co.1, lett. f, del Codice</i>) 7.1 Riferimenti legislativi 7.2. Definizioni 7.3. Metodologia di acquisizione e criteri
10	8. FORESTE BOSCHI (<i>art.142, co.1, lett. g, del Codice</i>) 8.1 Riferimenti legislativi 8.2. Definizioni 8.3. Fonti di reperimento dati 8.4. Metodologia di acquisizione e criteri	10	8. FORESTE BOSCHI (<i>art.142, co.1, lett. g, del Codice</i>) 8.1 Riferimenti legislativi 8.2. Definizioni 8.3. Fonti di reperimento dati 8.4. Metodologia di acquisizione e criteri
13	9. ZONE GRAVATE DA USI CIVICI (<i>art.142. co.1, lett. h, del Codice</i>) 8.1 Riferimenti legislativi 8.2. Definizioni 8.3. Metodologia di acquisizione e criteri	13	9. ZONE GRAVATE DA USI CIVICI (<i>art.142. co.1, lett. h, del Codice</i>) 8.1 Riferimenti legislativi 8.2. Definizioni 8.3. Metodologia di acquisizione e criteri
14	10. ZONE UMIDE (<i>art.142. co.1, lett. i, Codice</i>) 10.1 Riferimenti legislativi 10.2. Definizioni 10.3. Metodologia di acquisizione e criteri	14	10. ZONE UMIDE (<i>art.142. co.1, lett. i, Codice</i>) 10.1 Riferimenti legislativi 10.2. Definizioni 10.3. Metodologia di acquisizione e criteri
15	11. ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (<i>art.142. co.1, lett. m, del Codice</i>) 11.1 Riferimenti legislativi 11.2. Definizioni 11.3. Metodologia di acquisizione e criteri	15	11. ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (<i>art.142. co.1, lett. m, del Codice</i>) 11.1 Riferimenti legislativi 11.2. Definizioni 11.3. Metodologia di acquisizione e criteri

1. AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142, comma 1, del Codice)

Le aree tutelate per legge si riferiscono a quelle categorie di beni paesaggistici istituite dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e riprese dal Codice.

Ai sensi dell'art.142, esse comprendono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico

1.1. Metodologia

Il Codice conferisce al MiBACT e alle Regioni congiuntamente (art. 135 del

1. AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142, comma 1, del Codice)

Le aree tutelate per legge si riferiscono a quelle categorie di beni paesaggistici istituite dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e riprese dal Codice.

Ai sensi dell'art.142, esse comprendono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico

1.1. Metodologia

Il Codice conferisce al MiBACT e alle Regioni congiuntamente (art. 135 del

Codice), la competenza in merito alle attività di “ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione”, rientrando tali attività tra quelle previste per l'elaborazione del piano paesaggistico.

La metodologia individuata dal Codice all'art.143, comma 1, lettera c) articola l'attività del Piano Paesaggistico finalizzata all'identificazione delle aree tutelate per legge, in tre fasi operative, distinte e coordinate: ricognizione, delimitazione e rappresentazione. Tale attività è anche finalizzata a costruire una banca dati (compresa la parte cartografica), in formato digitale, di tutte le aree soggette a questo vincolo paesaggistico.

2. Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, del Codice)

2.1 Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2000 “Direttiva Quadro Acque” ;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

DM 10 novembre 2011, “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei data base geotopografici” ;

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

D.C.R. n.47 del 30 gennaio 1990 di emanazione della Direttiva per la fascia costiera (L.R. n.74/1984)

Protocollo ICZM sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Gazzetta Ufficiale Europea L. 34 del 04/02/2009).

Codice), la competenza in merito alle attività di “ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione”, rientrando tali attività tra quelle previste per l'elaborazione del piano paesaggistico.

La metodologia individuata dal Codice all'art.143, comma 1, lettera c) articola l'attività del Piano Paesaggistico finalizzata all'identificazione delle aree tutelate per legge, in tre fasi operative, distinte e coordinate: ricognizione, delimitazione e rappresentazione. Tale attività è anche finalizzata a costruire una banca dati (compresa la parte cartografica), in formato digitale, di tutte le aree soggette a questo vincolo paesaggistico.

2. Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, del Codice)

2.1 Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2000 “Direttiva Quadro Acque” ;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

DM 10 novembre 2011, “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei data base geotopografici” ;

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

D.C.R. n.47 del 30 gennaio 1990 di emanazione della Direttiva per la fascia costiera (L.R. n.74/1984)

Protocollo ICZM sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Gazzetta Ufficiale Europea L. 34 del 04/02/2009).

2.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera a) del Codice, *i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.* **Si definisce:** linea di battigia, linea di riva o linea di costa, la linea di intersezione fra la superficie del mare, adottando il valore medio del suo livello, coincidente con la quota ortometrica 0 m della rete di livellazione nazionale IGM, e la superficie della spiaggia o della falesia o di altro tipo di costa, assumendo altresì, in presenza di costa bassa, soggetta a variazioni periodiche dovute al moto ondoso, il valore intermedio tra i valori di massima e minima estensione della spiaggia. La linea di battigia è assunta come la linea di congiunzione dei punti di quota 0 m sul livello del medio mare, stabilito dal mareografo di Genova con misure effettuate dal 1937 al 1946. Il valore medio del livello della linea di battigia coincide con lo zero altimetrico delle altezze nelle carte topografiche.

2.3. Metodologia di acquisizione

La rappresentazione cartografica della fascia costiera nel Piano assume, convenzionalmente a scopo ricognitivo, come linea di battigia la linea di confine terra-mare ripresa con rilievo aerofotogrammetrico tra giugno e luglio 2010, utilizzato per l'aggiornamento della CTR. La fascia di vincolo è determinata attraverso una operazione di *buffering* in ambiente GIS con profondità di 300 m dalla linea di battigia.

Per la determinazione del *buffer* è stata tracciata una linea generatrice di vincolo che percorre con continuità tutto il tratto costiero. Nei tratti ove sono presenti manufatti e opere marittime è stata individuata una linea di battigia artificiale che segue il limite di separazione tra le opere artificiali e il mare. Nei casi ove sono presenti foci di fiumi, torrenti e corsi d'acqua o opere aggettanti, quali pontili, pennelli etc., è stata creata una linea di riva fittizia che collega le interruzioni della linea di battigia naturale e artificiale.

La linea generatrice di vincolo risulta determinata dall'unione di linea di battigia

2.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera a) del Codice, *i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.* **Si definisce:** linea di battigia, linea di riva o linea di costa, la linea di intersezione fra la superficie del mare, adottando il valore medio del suo livello, coincidente con la quota ortometrica 0 m della rete di livellazione nazionale IGM, e la superficie della spiaggia o della falesia o di altro tipo di costa, assumendo altresì, in presenza di costa bassa, soggetta a variazioni periodiche dovute al moto ondoso, il valore intermedio tra i valori di massima e minima estensione della spiaggia. La linea di battigia è assunta come la linea di congiunzione dei punti di quota 0 m sul livello del medio mare, stabilito dal mareografo di Genova con misure effettuate dal 1937 al 1946. Il valore medio del livello della linea di battigia coincide con lo zero altimetrico delle altezze nelle carte topografiche.

2.3. Metodologia di acquisizione

La rappresentazione cartografica della fascia costiera nel Piano assume, convenzionalmente a scopo ricognitivo, come linea di battigia la linea di confine terra-mare ripresa con rilievo aerofotogrammetrico tra giugno e luglio 2010, utilizzato per l'aggiornamento della CTR. La fascia di vincolo è determinata attraverso una operazione di *buffering* in ambiente GIS con profondità di 300 m dalla linea di battigia.

Per la determinazione del *buffer* è stata tracciata una linea generatrice di vincolo che percorre con continuità tutto il tratto costiero. Nei tratti ove sono presenti manufatti e opere marittime è stata individuata una linea di battigia artificiale che segue il limite di separazione tra le opere artificiali e il mare. Nei casi ove sono presenti foci di fiumi, torrenti e corsi d'acqua o opere aggettanti, quali pontili, pennelli etc., è stata creata una linea di riva fittizia che collega le interruzioni della linea di battigia naturale e artificiale.

La linea generatrice di vincolo risulta determinata dall'unione di linea di battigia

naturale e fittizia. I tratti di battigia artificiale, arretrati o aggettanti rispetto alla linea fittizia, non costituiscono la linea generatrice del *buffer*.

Per la determinazione della fascia di vincolo vengono altresì adottati i seguenti criteri:

- le superfici delle opere artificiali aggettanti rispetto alla linea fittizia sono comprese nell'area di vincolo;
- le isole minori, i faraglioni e gli scogli di estensione massima inferiore a 300 metri sono compresi per intero nell'area di vincolo.

Sulla base dei criteri è stato formulato un Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri di cui alla lettera a) (Allegato B).

Il territorio costiero, così come individuato, è stato articolato in undici sistemi costieri (rappresentati attraverso la carta dei "Sistemi Costieri" in scala 1:250.000 e attraverso n. 2 carte di sistema in scala 1:50.000, rispettivamente il "Sistema Costiero e Aree Protette" e il "Sistema Costiero e Vincoli per Decreto"- Allegato C), sulla base di una tipizzazione del territorio, che tiene conto dei caratteri geomorfologici, ecosistemici e insediativi ed in coerenza con l'individuazione delle unità fisiografiche della Direttiva della fascia costiera del PIT. L'Allegato C - Schede dei Sistemi costieri contiene, per ciascun sistema, l'individuazione dei valori, criticità/dinamiche e della disciplina d'uso, articolata in obiettivi, direttive e prescrizioni, redatta allo scopo di tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi del territorio costiero e di salvaguardare la varietà e le tipicità dei sistemi litoranei

3. Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142 c.1, lett. b, Codice)

3.1. Riferimenti legislativi

naturale e fittizia. I tratti di battigia artificiale, arretrati o aggettanti rispetto alla linea fittizia, non costituiscono la linea generatrice del *buffer*.

Per la determinazione della fascia di vincolo vengono altresì adottati i seguenti criteri:

- le superfici delle opere artificiali aggettanti rispetto alla linea fittizia sono comprese nell'area di vincolo;
- le isole minori, i faraglioni e gli scogli di estensione massima inferiore a 300 metri sono compresi per intero nell'area di vincolo.

Sulla base dei criteri è stato formulato un Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri di cui alla lettera a) (Allegato B).

Il territorio costiero, così come individuato, è stato articolato in undici sistemi costieri (rappresentati attraverso la carta dei "Sistemi Costieri" in scala 1:250.000 e attraverso n. 2 carte di sistema in scala 1:50.000, rispettivamente il "Sistema Costiero e Aree Protette" e il "Sistema Costiero e Vincoli per Decreto"- Allegato C), sulla base di una tipizzazione del territorio, che tiene conto dei caratteri geomorfologici, ecosistemici e insediativi ed in coerenza con l'individuazione delle unità fisiografiche della Direttiva della fascia costiera del PIT. L'Allegato C - Schede dei Sistemi costieri contiene, per ciascun sistema, l'individuazione dei valori, criticità/dinamiche e della disciplina d'uso, articolata in obiettivi, direttive e prescrizioni, redatta allo scopo di tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi del territorio costiero e di salvaguardare la varietà e le tipicità dei sistemi litoranei.

3. Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142 c.1, lett. b, Codice)

3.1. Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 23 ottobre 2000 “Direttiva Quadro Acque”;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia attraverso l’emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui il territorio nazionale è stato ripartito in 8 “distretti idrografici”. Per ogni distretto è stata prevista la redazione di un piano di gestione attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico.

DM Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”

In attuazione dell’art. 2 del decreto, la Regione Toscana ha redatto lo studio di caratterizzazione dei corpi idrici DGR 937/2012 “Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009”.

DM 10 novembre 2011, “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei data base geotopografici” ;

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero.

3.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera b) del Codice, *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.*

Per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali, modificati e/o artificiali, compresi gli invasi artificiali, le acque di transizione (lagune, laghi salmastri e stagni costieri). Sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 164/2009), le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri qualora sia definitivamente conclusa l’attività di coltivazione relativa all’intero sito di intervento e sia stata verificata l’avvenuta attuazione del previsto recupero ambientale.

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 23 ottobre 2000 “Direttiva Quadro Acque”;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia attraverso l’emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui il territorio nazionale è stato ripartito in 8 “distretti idrografici”. Per ogni distretto è stata prevista la redazione di un piano di gestione attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico.

DM Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”

In attuazione dell’art. 2 del decreto, la Regione Toscana ha redatto lo studio di caratterizzazione dei corpi idrici DGR 937/2012 “Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009”.

DM 10 novembre 2011, “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei data base geotopografici” ;

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero.

3.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera b) del Codice, *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.*

Per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali, modificati e/o artificiali, compresi gli invasi artificiali, le acque di transizione (lagune, laghi salmastri e stagni costieri). Sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 164/2009), le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri qualora sia definitivamente conclusa l’attività di coltivazione relativa all’intero sito di intervento e sia stata verificata l’avvenuta attuazione del previsto recupero ambientale.

Ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m e gli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole.

Si definisce linea di battigia:

- per i laghi naturali, la linea che individua i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti¹.
- per gli invasi artificiali, la linea che individua i confini del lago alla quota raggiunta dal volume di massimo invaso.

3.3. Metodologia di acquisizione

Ai fini della ricognizione sono individuati:

- i laghi presenti sulla CTR 1:10.000 con lunghezza della linea di battigia superiore a 500 m;
- le acque di transizione dei seguenti stagni costieri: Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il Padule di Bolgheri e la Diaccia Botrona.

La rappresentazione cartografica dei territori contermini ai laghi, redatta a scopo ricognitivo assume convenzionalmente quale linea generatrice del vincolo il perimetro del lago così come riportato sulla CTR in scala 1:10.000.

- Ai fini della determinazione della fascia di vincolo è stata effettuata una operazione di buffering con profondità di 300 m dalla linea di battigia calcolata applicando la definizione.

Ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m, **ad eccezione di quelli ricompresi nei SIR**, e gli invasi artificiali realizzati per finalità **produttive** aziendali e agricole.

Si definisce linea di battigia:

- per i laghi naturali, la linea che individua i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti¹.
- per gli invasi artificiali, la linea che individua i confini del lago alla quota raggiunta dal volume di massimo invaso.

3.3. Metodologia di acquisizione

Ai fini della ricognizione sono individuati:

- i laghi presenti sulla CTR 1:10.000 con lunghezza della linea di battigia superiore a 500 m;
- le acque di transizione dei seguenti stagni costieri: Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il Padule di Bolgheri e la Diaccia Botrona.

La rappresentazione cartografica dei territori contermini ai laghi, redatta a scopo ricognitivo assume convenzionalmente quale linea generatrice del vincolo il perimetro del lago così come riportato sulla CTR in scala 1:10.000.

- Ai fini della determinazione della fascia di vincolo è stata effettuata una operazione di *buffering* con profondità di 300 m dalla linea di battigia calcolata applicando la definizione.

4. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

4.1 Riferimenti legislativi

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2000 “Direttiva Quadro Acque”, in base alla quale gli Stati membri individuano l'ubicazione ed il perimetro dei corpi idrici superficiali (naturali e artificiali) di un determinato distretto idrografico ed effettuano di tutti una caratterizzazione in tipi.

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che ripartisce il territorio nazionale in 8 “distretti idrografici”, prevedendo per ognuno di essi la redazione di un Piano di gestione, la cui competenza spetta alle Autorità di distretto idrografico. I Piani di gestione, sulla base della Direttiva Quadro Acque devono contenere la rappresentazione cartografica dei corpi idrici.

- identificare, definendone i tipi, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiumi, laghi, acque marino-costiere e acque di transizione, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, Sezione A: “Metodologia per l'individuazione di tipi per le diverse categorie di acque superficiali”;

4. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

4.1 Riferimenti legislativi

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2000 “Direttiva Quadro Acque”, in base alla quale gli Stati membri individuano l'ubicazione ed il perimetro dei corpi idrici superficiali (naturali e artificiali) di un determinato distretto idrografico ed effettuano di tutti una caratterizzazione in tipi.

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che ripartisce il territorio nazionale in 8 “distretti idrografici”, prevedendo per ognuno di essi la redazione di un Piano di gestione, la cui competenza spetta alle Autorità di distretto idrografico. I Piani di gestione, sulla base della Direttiva Quadro Acque devono contenere la rappresentazione cartografica dei corpi idrici.

D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”

In attuazione dell'art. 2 del presente decreto le Regioni, sentite le Autorità di Bacino, devono:

- identificare, definendone i tipi, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiumi, laghi, acque marino-costiere e acque di transizione, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, Sezione A: “Metodologia per l'individuazione di tipi per le diverse categorie di acque superficiali”;

- individuare i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 1, Sezione B "Criteri metodologici di individuazione dei corpi idrici superficiali".

Il punto A.1.2 dell'Allegato 1 Sezione A prevede che i fiumi siano classificati in tipi, sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici, individuando delle limitazioni alla sua applicabilità, in funzione delle dimensioni del bacino idrografico.

DGR 937/2012 attraverso la quale la Regione Toscana nel 2012 ha recepito quanto espresso dalla Direttiva CE e dal Codice dell'Ambiente, sulla base dei criteri di cui al DM 131/2008 ed ha redatto lo studio di caratterizzazione dei corpi idrici "Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009".

DM 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei data base geotopografici" ;

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

DCR 95/86 contenente l'esclusione parziale o totale di fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici²

4.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti ai sensi dell'art.142, comma1, lettera c) del Codice, a vincolo *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Allegato E), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*. Restano ferme, ai sensi del comma 3 dell'art. 142, le esclusioni di cui all'elenco approvato con DCR 1986 n. 95.

- individuare i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 1, Sezione B "Criteri metodologici di individuazione dei corpi idrici superficiali".

Il punto A.1.2 dell'Allegato 1 Sezione A prevede che i fiumi siano classificati in tipi, sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici, individuando delle limitazioni alla sua applicabilità, in funzione delle dimensioni del bacino idrografico.

DGR 937/2012 attraverso la quale la Regione Toscana nel 2012 ha recepito quanto espresso dalla Direttiva CE e dal Codice dell'Ambiente, sulla base dei criteri di cui al DM 131/2008 ed ha redatto lo studio di caratterizzazione dei corpi idrici "Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009".

DM 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei data base geotopografici" ;

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

DCR 95/86 contenente l'esclusione parziale o totale di fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici²

4.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti ai sensi dell'art.142, comma1, lettera c) del Codice, a vincolo *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 come riportato negli Allegati L ed E, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*. Restano ferme, ai sensi del comma 3 dell'art. 142, le esclusioni di cui all'elenco approvato con DCR 1986 n. 95.

² Irrilevanza ai fini paesaggistici:

Il comma 3 dell'art. 142 stabilisce che: "La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4".

Si definisce:

- “fiume” un corso d’acqua a corrente perenne, che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- “torrente” un corso d’acqua temporaneo o intermittente o effimero soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell’alveo, (caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco);
- “corso d’acqua” un corpo idrico caratterizzato semplicemente dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque fluenti sono di minore portata.

Per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua presenti negli elenchi delle acque pubbliche, la tutela va estesa ad entrambe le fasce laterali per una profondità di 150 metri. Le fasce sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, quando esistenti, sulla base dell’Abaco grafico tipologico (Allegato D).

Per ciglio di sponda si intende il limite esterno delle sponde fluviali ed è individuato dalla rottura di pendenza generata dall’intersezione fra la sponda fluviale – intesa come forma geomorfologica attiva – ed il piano campagna. Il ciglio di sponda viene individuato anche tramite la verifica di presenze vegetazionali ed arboree più o meno stabili.

Per argine si intende l’opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, che svolge funzioni di difesa dalle esondazioni impedendo che le acque inondino il territorio circostante. Gli argini possono essere in frodo o remoti, ovvero posti a diretto contatto con il flusso idrico, oppure ad una certa distanza da esso. In quest’ultimo caso la fascia di terreno compresa tra l’alveo attivo e l’argine prende il nome di golena.

4.3. Fonti di reperimento dati

- Banca dati del Settore idrologico Regionale contenente una classificazione dei corpi idrici in relazione alla loro portata (corsi d’acqua a carattere intermittente o effimero).
- Elenchi cartacei delle acque pubbliche, forniti da tutti i Geni Civili della Toscana, pubblicati a partire dai Regi Decreti fino agli ultimi elenchi suppletivi approvati, confluiti in un unico elenco digitale.

Si definisce:

- “fiume” un corso d’acqua a corrente perenne, che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- “torrente” un corso d’acqua temporaneo o intermittente o effimero soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell’alveo, (caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco);
- “corso d’acqua” un corpo idrico caratterizzato semplicemente dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque fluenti sono di minore portata.

Per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua presenti negli elenchi delle acque pubbliche, la tutela va estesa ad entrambe le fasce laterali per una profondità di 150 metri. Le fasce sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, quando esistenti, sulla base dell’Abaco grafico tipologico (Allegato D).

Per ciglio di sponda si intende il limite esterno delle sponde fluviali ed è individuato dalla rottura di pendenza generata dall’intersezione fra la sponda fluviale – intesa come forma geomorfologica attiva – ed il piano campagna. Il ciglio di sponda viene individuato anche tramite la verifica di presenze vegetazionali ed arboree più o meno stabili.

Per argine si intende l’opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, che svolge funzioni di difesa dalle esondazioni impedendo che le acque inondino il territorio circostante. Gli argini possono essere in frodo o remoti, ovvero posti a diretto contatto con il flusso idrico, oppure ad una certa distanza da esso. In quest’ultimo caso la fascia di terreno compresa tra l’alveo attivo e l’argine prende il nome di golena.

4.3. Fonti di reperimento dati

- Banca dati del Settore idrologico Regionale contenente una classificazione dei corpi idrici in relazione alla loro portata (corsi d’acqua a carattere intermittente o effimero).
- Elenchi cartacei delle acque pubbliche, forniti da tutti i Geni Civili della Toscana, pubblicati a partire dai Regi Decreti fino agli ultimi elenchi suppletivi

La ricognizione prende avvio dalla rilettura degli elenchi di cui al RD, trasposti su supporto informatico (Allegato E); ad essi viene aggiunto l'elenco dei fiumi e torrenti (Allegato L) ancorché non iscritti nei sopraccitati elenchi, riconoscibili tramite toponimo nella CTR. Tali allegati costituiscono la "Tabella dei corpi idrici identificati dal piano paesaggistico", e comprendono: i dati relativi ai toponimi individuati sulla CTR, l'elenco dei comuni e province interessati dai corpi idrici tutelati, gli estremi dell'atto di pubblicazione, i casi in cui non è possibile rinvenire sulla CTR il corpo idrico citato dagli elenchi di cui al RD.

4.4. Metodologia di acquisizione

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, di cui al comma 1, lettera c) art. 142, sono rappresentati su CTR in scala 1:10.000 con i relativi buffer di 150 ml per sponda da intendersi quale fascia misurabile sulla base delle indicazioni riportate nell'Abaco grafico tipologico (Allegato D).

Indipendentemente dal tratto oggetto di tutela paesaggistica, il corpo idrico è individuato nella sua totalità. I corpi idrici individuati dal RD e quelli appartenenti alle categorie di fiumi e torrenti sono cartografati attraverso l'utilizzo del "sistema delle acque" derivato da CTR in scala 10.000.

Per i corsi d'acqua iscritti nei RD, non è individuabili attraverso toponimo nel sistema delle acque e nelle carte storiche, si assume di non rappresentarne cartograficamente il tratto indicando i medesimi nella "Tabella dei corpi idrici identificati dal piano paesaggistico" con la dicitura "corpo idrico non rinvenuto", e per i quali la ricognizione si intende non conclusa fino a definitivo accertamento della non più esistenza.

approvati, confluiti in un unico elenco digitale.

La ricognizione prende avvio dalla rilettura degli elenchi di cui al RD, trasposti su supporto informatico (Allegato E); ad essi viene aggiunto l'elenco dei fiumi e torrenti (Allegato L) ancorché non iscritti nei sopraccitati elenchi, riconoscibili tramite toponimo nella CTR. Tali allegati costituiscono la "Tabella dei corpi idrici identificati dal piano paesaggistico", e comprendono: i dati relativi ai toponimi individuati sulla CTR, l'elenco dei comuni e province interessati dai corpi idrici tutelati, gli estremi dell'atto di pubblicazione, i casi in cui non è possibile rinvenire sulla CTR il corpo idrico citato dagli elenchi di cui al RD.

4.4. Metodologia di acquisizione

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, di cui al comma 1, lettera c) art. 142, sono rappresentati su CTR in scala 1:10.000 con i relativi buffer di 150 ml per sponda da intendersi quale fascia misurabile sulla base delle indicazioni riportate nell'Abaco grafico tipologico (Allegato D).

Indipendentemente dal tratto oggetto di tutela paesaggistica, il corpo idrico è individuato nella sua totalità. I corpi idrici individuati dal RD e quelli appartenenti alle categorie di fiumi e torrenti sono cartografati attraverso l'utilizzo del "sistema delle acque" derivato da CTR in scala 10.000.

Per i corsi d'acqua iscritti nei RD, non è individuabili attraverso toponimo nel sistema delle acque e nelle carte storiche, si assume di non rappresentarne cartograficamente il tratto indicando i medesimi nella "Tabella dei corpi idrici identificati dal piano paesaggistico" con la dicitura "corpo idrico non rinvenuto", e per i quali la ricognizione si intende non conclusa fino a definitivo accertamento della non più esistenza.

Prot. N. 55381 del 2.12.93, Raccolta ragionata di pareri giuridici in materia di tutela dei beni ambientali, BURL n.48 Edizione Speciale 28.11.97
Irrilevanza ai fini paesaggistici:

Il comma 3 dell'art. 142 stabilisce che: "La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4".

5. Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare

5. Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare

(art.142. c.1, lett. d, Codice)

5.1. Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Legge 03/12/71 n. 1102 “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”; Legge 31/01/94 n. 97 “Legge sulla montagna”;
D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
L. n. 244/2007 “Legge finanziaria 2008”.
Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero.

5.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d del Codice, *le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.*

5.3. Metodologia di acquisizione

Sono rappresentate sulla CTR in scala 1:10.000 le montagne con quote superiori a quelle delle curve di livello dei 1.200 m.s.l.m. Ai fini della loro perimetrazione si assume la corrispondente curva di livello (1200 m s.l.m.)

6. I circhi glaciali (art. 142. c.1, lett. e, Codice)

6.1. Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero.
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha ripartito il territorio nazionale in 8 “distretti idrografici”, prevedendo per ognuno di essi la redazione di un Piano di gestione, la cui competenza spetta alle Autorità di distretto idrografico.

(art.142. c.1, lett. d, Codice)

5.1. Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Legge 03/12/71 n. 1102 “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”;
Legge 31/01/94 n. 97 “Legge sulla montagna”;
D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
L. n. 244/2007 “Legge finanziaria 2008”.
Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero.

5.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d del Codice, *le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.*

5.3. Metodologia di acquisizione

Sono rappresentate sulla CTR in scala 1:10.000 le montagne con quote superiori a quelle delle curve di livello dei 1.200 m.s.l.m.. Ai fini della loro perimetrazione si assume la corrispondente curva di livello (1200 m s.l.m.).

6. I circhi glaciali (art. 142. c.1, lett. e, Codice)

6.1. Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero.
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha ripartito il territorio nazionale in 8 “distretti idrografici”, prevedendo per ognuno di essi la redazione di un Piano di gestione, la cui competenza spetta alle Autorità di distretto idrografico.

6.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera e) del Codice i circhi glaciali.

Si definiscono circhi glaciali conche ad anfiteatro o nicchie prodotte dall'azione esaratrice esercitata da un ghiacciaio. I circhi glaciali sono contraddistinti dalla presenza di:

- una testata o corona con pareti sub-verticali delineate da sottili creste aguzze;
- una soglia modellata in roccia che lo delimita verso valle e che può sorreggere una morena;
- un pavimento concavo, che generalmente delinea una contropendenza e si raccorda alla testata con una netta variazione di pendenza.

6.3. Metodologia di acquisizione

La Regione Toscana ha attivato un progetto per la ricognizione degli areali interessati dai circhi glaciali presenti sul territorio regionale. In seguito a tale ricognizione sono stati individuati circa 80 circhi glaciali. La delimitazione e rappresentazione dei circhi glaciali è stata effettuata su CTR 1:10.000 sulla base dello studio bibliografico e della verifica sul campo .

7. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, del Codice)

7.1 Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

6.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera e) del Codice i circhi glaciali.

Si definiscono circhi glaciali conche ad anfiteatro o nicchie prodotte dall'azione esaratrice esercitata da un ghiacciaio. I circhi glaciali sono contraddistinti dalla presenza di:

- una testata o corona con pareti sub-verticali delineate da sottili creste aguzze;
- una soglia modellata in roccia che lo delimita verso valle e che può sorreggere una morena;
- un pavimento concavo, che generalmente delinea una contropendenza e si raccorda alla testata con una netta variazione di pendenza.

6.3. Metodologia di acquisizione

La Regione Toscana ha effettuato la ricognizione degli areali interessati dai circhi glaciali presenti sul territorio regionale attraverso un progetto specifico.

I circhi glaciali sono stati individuati tramite foto-interpretazione dei fotogrammi aerei del volo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), eseguite, tra il giugno e l'agosto del 2010, ai fini della produzione di ortofotocarta con pixel di 50 cm di risoluzione, tale cioè da garantire una precisione cartografica riconducibile alla scala nominale di 1:10.000. Inoltre, per una parte dei circhi glaciali rilevati sono stati effettuati appositi sopralluoghi di campagna al fine di verificare "in situ" le situazioni più incerte.

7. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, del Codice)

7.1 Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Legge regionale n. 31/1989 "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale"

D.M. 27-04-2010 VI elenco ufficiale delle aree protette.

L.R. 49/1995, "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale"

D.G.R. 834/2011 "L.R. 49/95 - art. 4 e 5 – L.R. 49/99 - art. 10 bis - Approvazione del secondo stato di attuazione del Quinto programma regionale 2009/2011 per le aree protette"

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

7.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del Codice i Parchi e riserve nazionali o regionali, ivi compresi i relativi territori di protezione esterna, come definiti dall'art. 2 della legge n. 394/1991, e successive modifiche e integrazioni classificati in:

- parchi nazionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

- parchi naturali regionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

- riserve naturali costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli

Legge regionale n. 31/1989 "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale"

D.M. 27-04-2010 VI elenco ufficiale delle aree protette.

L.R. 49/1995, "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale"

D.G.R. 834/2011 "L.R. 49/95 - art. 4 e 5 – L.R. 49/99 - art. 10 bis - Approvazione del secondo stato di attuazione del Quinto programma regionale 2009/2011 per le aree protette"

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

7.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del Codice i Parchi e riserve nazionali o regionali, ivi compresi i relativi territori di protezione esterna, come definiti dall'art. 2 della legge n. 394/1991, e successive modifiche e integrazioni classificati in:

- parchi nazionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

- parchi naturali regionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

- riserve naturali costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in

interessi in esse rappresentati.

7.3. Metodologia di acquisizione

In riferimento ai parchi e le riserve nazionali o regionali si considera ai fini della loro individuazione quanto previsto dal D.M. del 27-4-2010 che approva il VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c) della legge n. 394/1991 e successive modifiche e integrazioni quale riferimento anche per i successivi aggiornamenti nonché il XII aggiornamento dell'Elenco delle aree protette regionali, tale individuazione è riportata in elenco (Allegato F).

La rappresentazione è effettuata su CTR scala 1:10.000 sulla base della cartografia disponibile presso l'archivio regionale S.I.T.A., che deriva dalla ricognizione delle cartografie degli atti istitutivi dei Parchi e delle Riserve nazionali o regionali nonché dei Piani approvati. Tale rappresentazione comprende anche le fasce di protezione esterna ai parchi.

La cartografia identificativa del perimetro dei Parchi o Riserve nazionali o regionali è quella approvata con l'atto istitutivo degli Enti e in possesso degli stessi nonché a seguito di eventuali successive modifiche introdotte con l'approvazione degli specifici strumenti di pianificazione

La legge 4 aprile 2012, n. 35 all'art. 26 modifica l'art. 2 della L. 227/2001:

Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. ... omissis ... 3. c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. "non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati";

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ... omissis ... 6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati (o come tartufo coltivate).

L'articolo 3 della legge regionale 39 è il seguente:

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

esse rappresentati.

7.3. Metodologia di acquisizione

In riferimento ai parchi e le riserve nazionali o regionali si considera ai fini della loro individuazione quanto previsto dal D.M. del 27-4-2010 che approva il VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c) della legge n. 394/1991 e successive modifiche e integrazioni quale riferimento anche per i successivi aggiornamenti nonché il XII aggiornamento dell'Elenco delle aree protette regionali, tale individuazione è riportata in elenco (Allegato F).

La rappresentazione è effettuata su CTR scala 1:10.000 sulla base della cartografia disponibile presso l'archivio regionale S.I.T.A., che deriva dalla ricognizione delle cartografie degli atti istitutivi dei Parchi e delle Riserve nazionali o regionali nonché dei Piani approvati. Tale rappresentazione comprende anche le fasce di protezione esterna ai parchi.

La cartografia identificativa del perimetro dei Parchi o Riserve nazionali o regionali è quella approvata con l'atto istitutivo degli Enti e in possesso degli stessi nonché a seguito di eventuali successive modifiche introdotte con l'approvazione degli specifici strumenti di pianificazione.

3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocciolieti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

8. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

8.1. Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 s.m.i. "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" (modificato con DL 9 febbraio 2012 n 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35³).

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi". L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche e integrazioni

d.p.g.r. 48/R/2003 "Regolamento Forestale della Toscana"

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

8.2. . Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice i territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2000⁴ e s.m.i.

8. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

8.1. Riferimenti legislativi

D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 s.m.i. "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" (modificato con DL 9 febbraio 2012 n 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35³).

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche e integrazioni

d.p.g.r. 48/R/2003 "Regolamento Forestale della Toscana"

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

8.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice i territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2000⁴ e s.m.i.

8.3. Fonti di reperimento dati

Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009 – 2011-

Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) 2012 – 2015 Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012 - 2015

Stime INFC (Inventario Nazionale Foreste e serbatoi forestali di Carbonio)
Specifiche tecniche per l'acquisizione in formato digitale di dati geografici tematici Uso e Copertura del Suolo della Regione Toscana - Autore: Regione Toscana – Consorzio LaMMA

8.4. Metodologia di acquisizione

La rappresentazione cartografica ricognitiva dei territori coperti da foreste e da boschi, come definiti dalla normativa vigente, è effettuata mediante la carta dell'Uso del Suolo 2010 scala 1:10.000.

Il Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, articolo 2) fornisce le seguenti condizioni per l'individuazione delle aree assimilabili a bosco, di cui all'art. 3 comma 4 della Legge forestale regionale:

- la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, si considera interrotta la continuità della copertura solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali strade e ferrovie di larghezza mediamente maggiore o uguale a 20 metri, indipendentemente dalla superficie;
- ai fini della determinazione del perimetro dei boschi si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo;

8.3. Fonti di reperimento dati

Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009 – 2011-
Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) 2012 – 2015
Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012 - 2015

Stime INFC (Inventario Nazionale Foreste e serbatoi forestali di Carbonio)
Specifiche tecniche per l'acquisizione in formato digitale di dati geografici tematici Uso e Copertura del Suolo della Regione Toscana - Autore: Regione Toscana – Consorzio LaMMA

8.4. Metodologia di acquisizione

La rappresentazione cartografica ricognitiva dei territori coperti da foreste e da boschi, come definiti dalla normativa vigente, è effettuata mediante la carta dell'Uso del Suolo 2010 scala 1:10.000.

Il Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, articolo 2) fornisce le seguenti condizioni per l'individuazione delle aree assimilabili a bosco, di cui all'art. 3 comma 4 della Legge forestale regionale:

- la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, si considera interrotta la continuità della copertura solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali strade e ferrovie di larghezza mediamente maggiore o uguale a 20 metri, indipendentemente dalla superficie;
- ai fini della determinazione del perimetro dei boschi si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo;
- il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine

- il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40% da quella avente copertura inferiore, in questo caso se il limite non fosse facilmente riscontrabile si prevede di valutare il diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.

Per la suddetta rappresentazione sono state selezionate le classi di uso del suolo riferite ai boschi e ai cespuglieti, raggruppate nelle 3 classi riportate in tabella 1:

codice ucs 2010	descrizione	legenda
311	Boschi di latifoglie	Classe 1
312	Boschi di conifere	Classe 1
313	Boschi misti di conifere e latifoglie	Classe 1
322	Brughiere e cespuglieti	Classe 2
323	Aree a vegetazione sclerofilla	Classe 2
324	Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	Classe 2
1221	Strade in aree boscate	Classe 3

tabella 1 – classi di rappresentazione lettera g)

Per le classi 322, 323, 324,⁵ che presentano caratteristiche tali da porle potenzialmente tra le aree assimilabili a bosco, si renderà necessaria una verifica puntuale in campo, o con altri strumenti di telerilevamento, per il riconoscimento dei requisiti di età e densità di copertura tali da renderle assimilabili a bosco o per la loro esclusione; pertanto ai fini della rappresentazione si ritiene di distinguerle dalle altre classi. Sono inclusi nella rappresentazione del bosco i territori percorsi o danneggiati da fuoco e quelli soggetti a vincolo di rimboschimento.

che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40% da quella avente copertura inferiore, in questo caso se il limite non fosse facilmente riscontrabile si prevede di valutare il diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.

Per la suddetta rappresentazione sono state selezionate le classi di uso del suolo riferite ai boschi e ai cespuglieti riportate in tabella 1:

codice ucs 2010	descrizione
311	Boschi di latifoglie
312	Boschi di conifere
313	Boschi misti di conifere e latifoglie
322	Brughiere e cespuglieti
323	Aree a vegetazione sclerofilla
324	Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
1221	Strade in aree boscate

tabella 1 – classi di uso del suolo

Per le classi 322, 323, 324,⁵ che presentano caratteristiche tali da porle potenzialmente tra le aree assimilabili a bosco, si renderà necessaria una verifica puntuale in campo, o con altri strumenti di telerilevamento, per il riconoscimento dei requisiti di età e densità di copertura tali da renderle assimilabili a bosco o per la loro esclusione; pertanto ai fini della rappresentazione si ritiene di distinguerle dalle altre classi. Sono inclusi nella rappresentazione del bosco i territori percorsi o danneggiati da fuoco e quelli soggetti a vincolo di rimboschimento.

³ La legge 4 aprile 2012, n. 35 all'art. 26 modifica l'art. 2 della L. 227/2001:

Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. ... omissis ... 3. c) le radure e tutte le altre superfici

9. Le zone gravate da usi civici (art.142. c.1, lett. h, Codice)

9.1. Riferimenti legislativi

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel

9. Le zone gravate da usi civici (art.142. c.1, lett. h, Codice)

9.1. Riferimenti legislativi

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno

d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. "non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati";

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ... omissis ... 6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati (o come tartufoie coltivate).

4 *L'articolo 3 della legge regionale 39 è il seguente:*

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioli specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

5 322 *Brughiere e cespuglieti:*

Aree in cui è presente vegetazione arbustiva, caratterizzata soprattutto per la componente naturale e la quota prevalente montana.

323 *Vegetazione sclerofilla:*

Aree in cui è presente vegetazione arbustiva, caratterizzata soprattutto per la componente naturale associata a macchia mediterranea e gariga e la quota prevalente a livello del mare.

324 *Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione:*

Aree con vegetazione arbustiva e/o arborea derivata o da degradazione della foresta o dalla ricolonizzazione di aree non forestali
vegetazione presente sugli alvei di corsi d'acqua.

abbandonate (ex coltivi, pascoli, frutteti), aree con

Regno [...]” e Regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

L. 278/1957 “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali” L. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”

L. 97/1994 “Nuove disposizioni per le zone montane”

L.R. 10/1989 “Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca”

Regolamento n. 1/1992 “Usi Civici – Regolamento di attuazione della L. 278/1957 – Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali”

L.R. 65/1997 “Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio”

L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e successive modifiche e integrazioni

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

(in corso di definizione la proposta di L.R. Toscana “Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di beni civici”)

9.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposte a vincolo ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera h) del Codice, *le zone gravate da usi civici*. Gli usi civici si distinguono in demanio collettivo civico e diritti di uso civico. Demanio collettivo civico è l'insieme di terreni e di beni originariamente in proprietà collettiva fino dall'origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo al comune, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività. Diritti d'uso civico sono diritti reali sui terreni di proprietà altrui, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità. Si definiscono terreni gravati da diritti d'uso civico i terreni appartenenti a privati cittadini e a enti pubblici sui quali gli utenti esercitano i diritti d'uso civico.

[...]” e Regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

L. 278/1957 “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”

L. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”

L. 97/1994 “Nuove disposizioni per le zone montane”

L.R. 10/1989 “Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca”

Regolamento n. 1/1992 “Usi Civici – Regolamento di attuazione della L. 278/1957 – Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali”

L.R. 65/1997 “Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio”

L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e successive modifiche e integrazioni

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

L.R. 23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico”.

9.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposte a vincolo ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera h) del Codice, *le zone gravate da usi civici*. Gli usi civici si distinguono in demanio collettivo civico e diritti di uso civico. Demanio collettivo civico è l'insieme di terreni e di beni originariamente in proprietà collettiva fino dall'origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo al comune, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività. Diritti d'uso civico sono diritti reali sui terreni di proprietà altrui, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità. Si definiscono terreni gravati da diritti d'uso civico i terreni appartenenti a privati cittadini e a enti pubblici sui quali gli utenti esercitano i diritti d'uso civico.

In Toscana non sono presenti università agrarie.

9.3. Metodologia di acquisizione

I territori interessati da usi civici (beni del demanio collettivo civico e terreni gravati da diritti d'uso civico) non sono rappresentati cartograficamente, ma è fornito l'elenco dei comuni in cui, a seguito di indagini demaniali, è accertata la presenza di usi civici, con l'indicazione dei soggetti gestori A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) e Comuni. Ai fini della identificazione delle zone gravate da usi civici la documentazione è costituita dalle planimetrie allegate alle Istruttorie Demaniali Regionali conservate presso la struttura organizzativa della Giunta Regionale competente.

Il Piano Paesaggistico fornisce un elenco dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici - con l'indicazione dei soggetti gestori A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) e Comune - e dei Comuni ove ne è accertata l'assenza (Allegato G).

La presenza e la consistenza di detti beni è certificata dalla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di usi civici.

La Regione Toscana istituirà una Banca dati georeferenziata contenente l'Inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana, quale parte integrante del Sistema Informativo Regionale (SIR) coerente con il basamento informativo regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

In Toscana non sono presenti università agrarie.

9.3 Metodologia di acquisizione

I territori interessati da usi civici (beni del demanio collettivo civico e terreni gravati da diritti d'uso civico) non sono rappresentati cartograficamente, ma è fornito l'elenco dei comuni in cui, a seguito di indagini demaniali, è accertata la presenza di usi civici, con l'indicazione dei soggetti gestori A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) e Comuni. Ai fini della identificazione delle zone gravate da usi civici la documentazione è costituita dalle planimetrie allegate alle Istruttorie Demaniali Regionali conservate presso **il Settore Regionale competente in materia presso la Direzione Generale della Giunta Regionale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze"**.

Il Piano Paesaggistico fornisce un elenco dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici - con l'indicazione dei soggetti gestori A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) e Comune - e dei Comuni ove ne è accertata l'assenza (Allegato G).

La presenza e la consistenza di detti beni è certificata **dal Settore Regionale competente in materia presso la Direzione Generale della Giunta Regionale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze"**.

La Regione Toscana istituirà una Banca dati georeferenziata contenente l'Inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana, quale parte integrante del Sistema Informativo Regionale (SIR) coerente con il basamento informativo regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

In attesa dell'istituzione della Banca Dati e nei casi in cui il Comune ricada negli elenchi C o D dell'allegato G, al fine di verificare l'effettiva presenza e

9.4. Rappresentazione cartografica

Ai fini della identificazione delle zone gravate da usi civici la documentazione è costituita dalle planimetrie allegate alle Istruttorie Demaniali Regionali conservate presso la struttura organizzativa della Giunta Regionale competente.

Il Piano Paesaggistico fornisce un elenco dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici - con l'indicazione dei soggetti gestori A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) e Comune - e dei Comuni ove ne è accertata l'assenza.

10. - Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (art.142. c.1, lett. i, Codice)

10.1. Riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971".

D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

la consistenza dell'uso civico, sarà necessario richiedere una certificazione al Settore Regionale competente in materia presso la Direzione Generale della Giunta Regionale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze".

9.4. Rappresentazione cartografica

Ai fini della identificazione delle zone gravate da usi civici la documentazione è costituita dalle planimetrie allegate alle Istruttorie Demaniali Regionali conservate il Settore Regionale competente in materia presso la Direzione Generale della Giunta Regionale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze".

Il Piano Paesaggistico fornisce un elenco dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici - con l'indicazione dei soggetti gestori A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) e Comune - e dei Comuni ove ne è accertata l'assenza.

10. - Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (art.142. c.1, lett. i, Codice)

10.1. Riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971".

D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

10.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera i), del Codice le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976.

Per zone umide si intendono le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri (art.1 del D.P.R. 13.3.1976, n.448, recante "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971").

10.3. Metodologia di acquisizione

Sono individuate su base CTR 1:10.000 le zone umide toscane riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar: Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Palude della Diaccia Botrona, Palude di Bolgheri, Lago e Padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore.

11. Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)

11.1. Riferimenti legislativi

Circolari dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali:

26 aprile 1994, prot. n.8373/IIG2
6 dicembre 1995, prot. n.27548/G2
8 giugno 2000, prot. n. SG/106/13099

Circolari dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali:

DGPBAAC 23 giugno 2011 n. 12 prot. 20798
DGPBAAC 15 dicembre 2011 n. 28 prot 39505
DGPBAAC 21 dicembre 2011 n. 30 prot. 40096
DGPBAAC 23 gennaio 2013 n. 3 prot. 2051 Pareri ufficio Legislativo:

10.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera i), del Codice le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976.

Per zone umide si intendono le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri (art.1 del D.P.R. 13.3.1976, n.448, recante "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971").

10.3. Metodologia di acquisizione

Sono individuate su base CTR 1:10.000 le zone umide toscane riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar: Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Palude della Diaccia Botrona, Palude di Bolgheri, Lago e Padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore.

11. Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)

11.1 Riferimenti legislativi

Circolari dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali:

26 aprile 1994, prot. n.8373/IIG2
6 dicembre 1995, prot. n.27548/G2
8 giugno 2000, prot. n. SG/106/13099

Circolari dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali:

DGPBAAC 23 giugno 2011 n. 12 prot. 20798
DGPBAAC 15 dicembre 2011 n. 28 prot 39505
DGPBAAC 21 dicembre 2011 n. 30 prot. 40096
DGPBAAC 23 gennaio 2013 n. 3 prot. 2051 Pareri ufficio Legislativo:

MIBAC parere UL prot. n. 8562 del 6 maggio 2011
MiBAC parere UL prot. n. 18056 del 8 ottobre 2011;
MiBAC parere UL prot. n. 18886 del 18 ottobre 2011;

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

11.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, *lettera m)* del Codice le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici - emergenti o sepolti - e dall'intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, così da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.

Le zone di interesse archeologico sono state individuate in considerazione della presenza di:

- giacimenti di interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangono tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi della storia umana;
- insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- necropoli monumentali caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;
- edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante costituiscano un complesso di particolare rilevanza;

MIBAC parere UL prot. n. 8562 del 6 maggio 2011
MiBAC parere UL prot. n. 18056 del 8 ottobre 2011;
MiBAC parere UL prot. n. 18886 del 18 ottobre 2011;

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

11.2. Definizioni e criteri

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, *lettera m)* del Codice le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici - emergenti o sepolti - e dall'intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, così da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.

Le zone di interesse archeologico sono state individuate in considerazione della presenza di:

- giacimenti di interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangono tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi della storia umana;
- insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- necropoli monumentali caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;
- edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante costituiscano un complesso di particolare rilevanza;

- complessi produttivi, quali fornaci, cave, cetaria, impianti vinicoli/oleari, qualora siano verificabili strette interrelazioni tra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;

infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc. qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

Sono altresì sottoposti a vincolo ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del Codice i beni archeologici vincolati ai sensi della parte seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali sono individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del Codice.

11.3. Metodologia di acquisizione

Sono individuate quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. m) e cartografate su Base CTR Regionale scala 1:10.000 e su ortofotocarta:

- a) zone di interesse archeologico individuate in base ai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della previgente normativa e ora sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte terza del Codice;
- b) zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice sulla base di criteri generali condivisi di cui al precedente punto 11.2.
- c) beni archeologici oggetto di specifico provvedimento di vincolo ai sensi della parte seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tale sono individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice (Allegato I).

Le zone di cui alle lettere a) e b) sono individuate attraverso cartografie "costitutive del vincolo".

Ognuna delle zone di cui ai punti a) e b) è corredata da una Scheda contenente (Allegato H):

- elementi identificativi (Codice, Provincia, Comune, Località, Ambito di

- complessi produttivi, quali fornaci, cave, cetaria, impianti vinicoli/oleari, qualora siano verificabili strette interrelazioni tra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;

- infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc. qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

Sono altresì sottoposti a vincolo ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del Codice i beni archeologici vincolati ai sensi della parte seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali sono individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del Codice.

11.3. Metodologia di acquisizione

Sono individuate quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. m) e cartografate su Base CTR Regionale scala 1:10.000 e su ortofotocarta:

- a) zone di interesse archeologico individuate in base ai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della previgente normativa e ora sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte terza del Codice;
- b) zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice sulla base di criteri generali condivisi di cui al precedente punto 11.2.
- c) beni archeologici oggetto di specifico provvedimento di vincolo ai sensi della parte seconda del codice che presentano valenza paesaggistica e come tale sono individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice (Allegato I).

Ognuna delle zone di cui ai punti a) e b) è corredata da una Scheda contenente (Allegato H):

- elementi identificativi (Codice, Provincia, Comune, Località, Ambito di

- paesaggio, Denominazione);
- descrizione dei beni archeologici presenti e del contesto paesaggistico di riferimento;
 - indicazione dei criteri di identificazione;
 - indicazione della presenza di provvedimenti di tutela di beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice;
 - indicazione della presenza di provvedimenti di tutela di beni archeologici;
- disciplina articolata in Obiettivi, Direttive, Prescrizioni d'uso.

- paesaggio, Denominazione);
- descrizione dei beni archeologici presenti e del contesto paesaggistico di riferimento.